

COMUNE DI CASTIADAS

Provincia di Cagliari



Regolamento per la disciplina delle Procedure Sanzionatorie Amministrative

Art.1
Ambito di applicazione

Il presente regolamento ha ad oggetto:

- le procedure per l'accertamento, la contestazione o la notificazione delle violazioni di norme regolamentari municipali, di norme o di regolamenti statali o regionali, la cui inosservanza possa essere accertata da funzionari di altri enti che operano anche nell'interesse del Comune e la relativa sanzione, quando per espressa enunciazione delle stesse leggi e degli stessi regolamenti, sia irrogata dal Sindaco;
- le procedure per la determinazione – tanto in astratto, per ogni specie di violazione, quanto in concreto, per ogni singolo trasgressore – delle sanzioni amministrative pecuniarie, nonché tutte le ulteriori fasi del procedimento sanzionatorio disciplinate, ai sensi degli artt. 3 e 7 del Dlgs 18 agosto 2000, n. 267 ed in conformità a quanto dispone la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “ Modificazioni al sistema penale”.

Ogni qualvolta nel presente regolamento si fa uso del termine “legge” senza altra specificazione, deve intendersela legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art.2
Sanzione amministrativa pecuniaria e rapporto tra limite minimo e limite massimo

Le sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione di norme di regolamenti ed ordinanze municipali consistono nel pagamento di una somma di denaro, entro un limite minimo ed un limite massimo fissati dalla legge ed individuati per le diverse fattispecie di violazione dall'allegato A del presente regolamento.

Le funzioni inerenti alla istruzione del procedimento sanzionatorio amministrativo sono attribuite all'Ufficio di Polizia Municipale.

Art.3
Atti di accertamento

All'accertamento delle violazioni che comportano una sanzione amministrativa pecuniaria deve procedersi secondo quanto dispone l'art. 13 della legge.

Il compimento degli atti di accertamento ed il loro risultato debbono essere documentati in un verbale, salvo non ricorra l'ipotesi di cui al comma quarto dell'art. 5 del presente regolamento.

Art.4
Elementi essenziali del verbale

Il verbale di cui al secondo comma dell'articolo precedente deve contenere le indicazioni relative a:

1. nome e qualifica del verbalizzante;
2. data e luogo dell'accertamento della violazione;
3. generalità del responsabile della violazione;
4. fatto commesso e norme violate;
5. dichiarazioni eventualmente rese dal responsabile della violazione;
6. opera svolta dal responsabile della violazione per la eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione stessa;
7. entità della sanzione pecuniaria, indicata nei limiti minimo e massimo, modalità per il pagamento in misura ridotta, ufficio al quale il pagamento dovrà essere fatto;

8. autorità cui possono essere fatti pervenire scritti difensivi e documenti, o alla quale può essere richiesta l'audizione personale.

Art.5 ***Contestazione***

Acquisita la prova che è stata commessa una violazione, la legge prescrive che debba esserne fatta la contestazione.

La contestazione consiste nella immediata comunicazione dell'addebito e delle sue conseguenze giuridiche fatta al responsabile della violazione, di regola con atto scritto.

Destinatari della contestazione sono i presunti colpevoli ed i responsabili solidali, nonché le persone, diverse da essi, proprietarie della cosa che si ritenga di dover sequestrare.

La contestazione potrà essere limitata ad una comunicazione orale che l'accertatore faccia al responsabile della violazione, nel caso questi intenda avvalersi della facoltà, nelle ipotesi in cui è ammessa, di effettuare il pagamento in misura ridotta immediatamente nelle mani dell'agente, con le modalità previste dall'Art. 10 del presente Regolamento.

La contestazione immediata costituisce regola generale cui potrà derogarsi solo nei casi di comprovata impossibilità.

Art.6 ***Notificazione***

Quando non sia stata possibile la contestazione immediata, gli estremi della violazione dovranno essere notificati agli interessati nei termini decorrenti dall'accertamento della violazione, stabiliti dalla legge.

La mancata notificazione nei termini prescritti estingue l'obbligazione di pagare la somma di denaro dovuta a titolo di sanzione.

La notificazione deve essere eseguita secondo le modalità indicate dal codice di procedura civile e, ove sia ammesso, mediante il servizio postale.

Art. 7 ***Concorso plurimo***

Nel caso di concorso di più persone nella commissione di una violazione che comporta una sanzione amministrativa, la contestazione o la notificazione deve essere fatta singolarmente ad ognuno dei concorrenti con verbali distinti.

Art. 8 ***Solidarietà***

Nel caso di una ipotesi di solidarietà previste dall'art. 6 della legge, il verbale, oltre alle indicazioni di cui all'art. 4 del presente regolamento dovrà contenere le generalità del responsabile solidale e le ragioni della solidarietà.

Se la violazione è stata commessa da un minore dovranno essere indicate le generalità di colui che esercita la potestà parentale.

Se la violazione è stata commessa da persona incapace di intendere e di volere dovranno indicarsi le generalità di chi è tenuto alla sorveglianza.

Art. 9 ***Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative***

Quando con una sola azione od omissione siano violate più disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, dovrà applicarsi la sanzione stabilita per la violazione più grave aumentata fino al triplo.

Se per le disposizioni violate è stabilita la medesima sanzione, sarà questa ad essere soggetta ad aumento fino al triplo.

Il computo si effettua sulla somma dovuta a titolo di pagamento in misura ridotta, sempre che il pagamento venga eseguito entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione.

In ogni caso la maggiorazione non potrà essere inferiore al 50% della somma dovuta per il pagamento in misura ridotta.

Art. 10

Pagamenti in misura ridotta

L'estinzione dell'obbligazione potrà essere effettuata entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notifica mediante il pagamento di una somma pari al doppio del minimo o al terzo del massimo edittale, stabilito per quella violazione, se più favorevole al trasgressore. Il pagamento potrà avvenire direttamente presso l'Ufficio di Polizia Municipale o mediante versamento in conto corrente postale.

Art. 11

Azione difensiva

Entro trenta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, il responsabile della violazione può far pervenire al sindaco scritti difensivi e i documenti e/o chiedere di essere sentito personalmente.

Tanto gli scritti difensivi e i documenti (che dovranno essere in originale o in copia autentica), quanto le richieste di audizione personale, analogamente a quanto disposto all'art. 23, decimo comma, della legge per il giudizio di opposizione, sono esenti da ogni tassa o imposta.

Qualora sia richiesta l'audizione personale, l'ufficio di cui l'ufficio di cui all'ultimo comma dell'art. 2 del presente regolamento comunicherà al richiedente la data e l'ora in cui sarà ricevuto dal funzionario responsabile dell'ufficio medesimo. Dalle dichiarazioni rese nel corso dell'audizione dovrà essere stesa, a cura del predetto funzionario, verbalizzazione da allegarsi agli atti.

Sia nelle ipotesi di produzione di scritti difensivi e documenti, che in quella di audizione personale (per quest'ultima dopo che saranno espletate le formalità di cui al comma precedente), l'ufficio provvederà ad attivare le procedure finalizzate alla acquisizione di tutti gli elementi utili per la valutazione secondo i criteri fissati dall'art. 11 della legge.

Quando sia ritenuto opportuno potrà altresì essere sentito l'agente che ha accertato la violazione, con modalità e procedure analoghe a quelle indicate per l'audizione personale, oppure potrà essere richiesta allo stesso agente una circostanziata relazione.

Se dall'esame dei documenti e dagli argomenti esposti emerge, per carenza di responsabilità soggettiva o per altri giustificati motivi, che l'accertamento della violazione è infondato, dovrà emettersi ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'organo cui appartiene l'agente che ha accertato la violazione; altrimenti dovrà determinarsi, con ordinanza motivata, la somma dovuta quale sanzione per violazione ingiungendone il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono solidalmente obbligate.

Art. 12

Cause di esclusione delle responsabilità

La responsabilità è esclusa:

- quando gli estremi della violazione non contestata immediatamente non siano stati notificati al responsabile nei termini di legge;
- quando nel caso di violazione commessa da chi è sottoposto ad altrui sorveglianza, il quale, per il disposto dell'art. 2 della legge, non può essere assoggettato a sanzione, gli estremi della violazione non siano stati notificati a chi era tenuto alla sorveglianza;
- quando la violazione sia stata commessa nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa.

In tutti questi casi l'autorità amministrativa dovrà dichiarare l'improcedibilità con atto motivato.

Art. 13 **Ordinanza ingiunzione**

L'ordinanza – ingiunzione di cui all'ultima parte dell'ultimo comma dell'art. 11 dovrà contenere le indicazioni relative ai seguenti elementi essenziali:

1. autorità dalla quale promana;
2. violazione per la quale è ammessa, negli aspetti di fatto (data, luogo, etc.) e di diritto (norme violate);
3. compimento degli atti di accertamento della violazione e forme di contestazione;
4. motivi per i quali è stato ritenuto fondato l'accertamento;
5. criteri seguiti nella determinazione in concreto dell'entità della sanzione;
6. entità e specie delle spese di cui si ingiunge il pagamento insieme alla sanzione;
7. generalità del responsabile della violazione e degli eventuali responsabili in solido;
8. ufficio competente a ricevere il pagamento;
9. sottoscrizione;
10. avvertenza che contro l'ordinanza - ingiunzione può essere proposta opposizione con ricorso alla competente Autorità giudiziaria (Giudice di Pace o Tribunale).

Art. 14 **Sequestro**

Quando la legge in cui è contenuta la disposizione violata attribuisce al Sindaco la facoltà di confiscare le cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione, l'agente che accerta la violazione potrà procedere al sequestro cautelativo, secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa in materia, redigendo specifico processo verbale da comunicare immediatamente all'ufficio di cui all'ultimo comma dell'art. 2 del presente regolamento.

Contro il sequestro l'interessato può, anche immediatamente, proporre opposizione al Sindaco con atto esente da bollo.

La decisione sulla opposizione deve essere adottata con ordinanza motivata emessa entro il decimo giorno successivo alla sua proposizione. Se non è rigettata entro il termine predetto, l'opposizione si intende accolta e le cose sequestrate dovranno pertanto essere restituite.

Quando l'opposizione al sequestro è stata rigettata, il sequestro cessa di avere efficacia se non è emessa ordinanza - ingiunzione di pagamento o se non è disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto e, comunque entro sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro.

Art. 15 **Sospensione o revoca del provvedimento autorizzativo**

Quando la violazione accertata consiste nella inosservanza delle prescrizioni e dei limiti imposti da un provvedimento autorizzativo previsto da regolamenti municipali, oltre alla applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria stabilita per la violazione, potrà disporsi la sospensione e, nei casi più gravi, la revoca del provvedimento autorizzativo.

Art. 16

Entità della sanzione pecuniaria su ordinanza ingiunzione Recidiva

L'entità della sanzione pecuniaria della quale si ingiunge il pagamento con ordinanza è determinata, in linea di massima e salvo le valutazioni da farsi caso per caso, secondo i criteri fissati dall'art. 11 della legge, in misura non inferiore alla somma di denaro corrispondente alla ipotesi meno favorevole per il responsabile della violazione tra il doppio del minimo e il terzo del massimo stabilito per quella violazione.

Nel caso di recidiva, da valutarsi comunque per caso, in relazione alla specie di violazione ed al periodo di tempo intercorso tra l'ultima violazione accertata e la precedente, la somma di denaro determinata secondo le modalità previste al primo comma potrà essere maggiorata del 25%, del 50%, del 75%, fino al raggiungimento del massimo edittale.

La maggiorazione della sanzione per recidiva, intesa quest'ultima come precedenti soggetti del responsabile della violazione che possono essere considerati, in relazione alla personalità dello stesso, quale motivo di diversificazione della sanzione, può essere disposta esclusivamente con ordinanza – ingiunzione.

Ai fini dell'applicazione della predetta maggiorazione l'ufficio predispone apposito schedario dei trasgressori e ne cura l'aggiornamento.

Le somme determinate secondo il disposto del presente articolo sono arrotondate all'unità superiore in caso di determinazione della sanzione in euro.

Art. 17

Pagamento rateale della sanzione pecuniaria

Il Sindaco, su richiesta documentata del responsabile di una violazione che si trovi in condizioni economiche disagiate, può disporre che la sanzione pecuniaria venga pagata in rate mensili da tre a trenta. Ciascuna rata non potrà essere inferiore a Euro 15 (quindici). Il debito potrà essere estinto in ogni momento mediante unico pagamento delle rate residue.

Il pagamento rateale della sanzione può essere concesso con la stessa ordinanza che determina la sanzione, oppure con autorizzazione successiva alla notificazione dell'ordinanza. Nell'uno e nell'altro caso, il provvedimento dovrà indicare in quante rate e di quale entità dovrà essere effettuato il pagamento, nonché la scadenza di ciascuna rata.

Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato, l'ufficio inviterà formalmente l'obbligato ad estinguere il debito residuo in unica soluzione entro cinque giorni, avvertendolo che, ove non provvederà, sarà dato senz'altro corso all'esecuzione forzata.

Art. 18

Esecuzione forzata

Decorso inutilmente il termine per il pagamento fissato con ordinanza – ingiunzione, salvo che, quando sia stata proposta opposizione ai sensi dell'art. 22 della legge, l'Autorità giudiziaria abbia sospeso l'esecuzione del provvedimento con ordinanza inoppugnabile, dovrà procedersi alla riscossione delle somme dovute secondo quanto disposto dall'art. 27 della legge, previa rigorosa verifica della regolarità formale dell'ordinanza – ingiunzione e della sua notificazione agli interessati.

Art. 19
Erronea iscrizione a ruolo

Quando, nel corso della procedura esecutiva, vengano proposte entro trenta giorni dalla notificazione della cartella esattoriale, o dell'ordinanza ingiunzione, opposizioni riguardanti:

- a. omessa o irregolare notificazione dell'ordinanza ingiunzione, o della cartella esattoriale, dalla quale consegue l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo;
- b. errore materiale nell'iscrizione a ruolo (che deve consistere in un fatto specifico e concreto; mai in un apprezzamento);
- c. duplicazione nell'iscrizione a ruolo (che ricorre tanto nel caso di due e più iscrizioni effettuate in base allo stesso titolo, quanto nel caso in cui l'iscrizione sia stata effettuata nonostante l'avvenuto pagamento eventuale anche fuori termine);
- d. inesistenza totale o parziale pecuniaria (ad esempio quando sia stato iscritto a ruolo un soggetto diverso da quello risultante dagli atti del procedimento di accertamento di accertamento della violazione);

L'ufficio dovrà effettuare i necessari accertamenti e qualora i motivi del ricorso siano riconosciuti fondati dovrà predisporre, previa tempestiva sospensione dell'esecuzione, il provvedimento di discarico dei ruoli per la somma non dovuta, autorizzando l'esattore a non procedere alla riscossione della somma discaricata. Qualora il provvedimento di discarico intervenga dopo il pagamento della somma riconosciuta non dovuta, si dovrà provvedere altresì ad effettuare il rimborso, di quanto pagato e non dovuto.

Art. 20
Devoluzione dei proventi al Comune

I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione di norme contenute in regolamenti municipali spettano al Comune.

Quando alla riscossione delle sanzioni suddette provvedano uffici non comunali, questi dovranno trasferire al Comune le somme riscosse mediante versamento delle medesime alla civica Tesoreria, ovvero, nei casi previsto, con versamento su apposito conto corrente postale.

Art. 21
Devoluzione dei proventi allo Stato

I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione di norme diverse da quelle contenute in regolamenti comunali, salvo sia espressamente stabilito nella legge o nel regolamento che le contiene che esse spettano al Comune, sono devolute allo Stato.

Art. 22
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua ripubblicazione all'albo pretorio comunale, da effettuarsi ad intervenuta esecutività della deliberazione approvativa.

MINIMI E MASSIMI EDITTALI PREVISTI PER LE SANZIONI AMMINISTRATIVE

NORMA VIOLATA	SANZIONE
1. Ordinanze comunali, emesse dal Sindaco o dal Dirigente competente	da euro 50 a euro 500
2. Regolamenti comunali	da euro 30 a euro 300